



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Servizio Politiche della casa e riqualificazione urbana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3299 DEL 07/04/2009

OGGETTO: DGR 1408/03 Bando per la realizzazione dei Contratti di Quartiere 2 - modalità e procedure di trasferimento delle risorse per gli interventi ordinari.

Il Dirigente di Servizio: Giuliana Mancini

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Vista la Legge 8 febbraio 2001, n. 21;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2003, n. 1408;
Visti i Protocolli d'Intesa sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture, la Regione Umbria e i Comuni di Città di Castello, Perugia, Terni e Todi in data 9 marzo 2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2002, n. 1126;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2007, n. 1102;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2008, n. 389;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2008, n. 1716;

Premesso:

che con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2003, n. 1408 è stato approvato il bando per la realizzazione dei Programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di Quartiere 2" e che all'art. 6, comma 3, della medesima è stato stabilito che per la quantificazione dei contributi per le varie tipologie d'intervento da realizzarsi nell'ambito dei "Contratti di Quartiere 2", si rimanda alla DGR 31.07.2002, n. 1126;

che in data 9 marzo 2007 sono stati sottoscritti i Protocolli d'Intesa per la realizzazione dei Programmi di Città di Castello, Perugia, Terni e Todi, con i quali all'art. 8 sono state fissate le modalità di erogazione delle risorse dalla Regione ai Comuni;

che con DGR n. 1102 del 2.07.07 è stato tra l'altro stabilito, relativamente agli interventi di edilizia residenziale, di applicare i costi massimi ammissibili di cui alla DGR n. 2156 del 11.12.06, successivamente aggiornati con DGR n. 389 del 16.04.2008;

Ritenuto necessario di riepilogare e di uniformare le modalità e le procedure di trasferimento delle risorse, sia a favore degli operatori pubblici che dei privati, nel modo che segue:

1. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DALLA REGIONE AL COMUNE (PER I LAVORI PUBBLICI)

Il provvedimento di concessione provvisoria e definitiva del finanziamento, per singolo intervento, viene emesso dalla Regione a favore del Comune ed è determinato sulla base delle spese ammissibili. Il contributo comunque non può superare quello ammesso a finanziamento.

L'erogazione in acconto del 10%, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del Protocollo d'Intesa, di tutti gli interventi finanziati, esclusi gli interventi di sperimentazione, è già stata effettuata a favore del Comune di Città di Castello con atto n. 9160 del 15.10.2008, del Comune di Perugia con atto n. 10010 del 06.11.2008, del Comune di Terni con atto n. 10009 del 06.11.2008 e del Comune di Todi con atto n. 9160 del 15.10.2008.

L'erogazione in acconto del 40% per singolo intervento, è effettuata previa adozione del provvedimento di **concessione provvisoria** emesso a seguito dell'acquisizione da parte della Regione della seguente documentazione:

- atto di aggiudicazione dei lavori;
 - verbale di inizio lavori certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
 - quadro economico a seguito di aggiudicazione redatto su "mod. A", di cui alla D.D. n. 4765 del 08.06.2005;
- (eventuali atti di approvazione delle perizie di variante e relativi quadri economici);

la successiva erogazione del 40% del finanziamento concesso per il singolo intervento, è effettuata al raggiungimento del 50% delle opere, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;

l'erogazione del saldo del 10% per singolo intervento, è effettuata previa adozione del provvedimento di **concessione definitiva** emesso a seguito dell'acquisizione da parte della Regione della seguente documentazione:

- provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale;
- certificato di fine lavori;
- stato finale dei lavori;
- collaudo o certificato di regolare esecuzione;
- quadro economico finale redatto su "Mod. A" di cui alla D.D. n. 4765/05;
- relazione acclarante;
- quanto altro previsto all'art. 8, comma 1, lettera d) del Protocollo d'Intesa.

Per gli interventi riguardanti contestualmente opere ordinarie e opere di "sperimentazione", dovrà essere predisposto un quadro finanziario che evidenzi rispettivamente i relativi costi.

2. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DALLA REGIONE AL COMUNE O ALL'ATER (PER LE RESIDENZE)

Il provvedimento di concessione provvisoria e definitiva del finanziamento viene emesso dalla Regione a favore del Comune o dell'ATER sulla base delle percentuali stabilite per le varie tipologie d'intervento (recupero/nuova costruzione in locazione, a canone sociale o a canone concordato) applicate al costo convenzionale dell'intervento determinato sulla base dei costi ammissibili di cui alla DGR 389 del 16.04.08. Il contributo comunque non può superare quello ammesso a finanziamento.

L'erogazione in acconto del 10%, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del Protocollo d'Intesa, di tutti gli interventi finanziati, esclusi gli interventi di sperimentazione, è già stata effettuata a favore del Comune di Città di Castello con atto n. 9160 del 15.10.2008, del Comune di Perugia con atto n. 10010 del 06.11.2008, del Comune di Terni con atto n. 10009 del 06.11.2008 e del Comune di Todi con atto n. 9160 del 15.10.2008.

L'erogazione in acconto del 40% per singolo intervento, è effettuata previa adozione del provvedimento di **concessione provvisoria** emesso a seguito dell'acquisizione da parte della Regione della seguente documentazione:

- atto di aggiudicazione dei lavori;
- verbale di inizio lavori certificato sia dal Direttore dei Lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- scheda di valutazione del costo convenzionale in fase di progetto e dopo l'aggiudicazione;

la successiva erogazione del 40% del finanziamento concesso per il singolo intervento, è effettuata al raggiungimento del 50% delle opere, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;

l'erogazione del saldo del 10% per singolo intervento, è effettuata previa adozione del provvedimento di **concessione definitiva** emesso a seguito dell'acquisizione da parte della Regione della seguente documentazione:

- Provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale;
- certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- relazione acclarante;
- scheda di valutazione del costo convenzionale a collaudo.

Per gli interventi riguardanti contestualmente opere ordinarie e opere di "sperimentazione", dovrà essere predisposto un quadro finanziario che evidenzi rispettivamente i relativi costi.

3. EROGAZIONE DELLE RISORSE DALLA REGIONE AL COMUNE PER GLI INTERVENTI PRIVATI RESIDENZIALI

L'erogazione in acconto del 10%, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del Protocollo d'Intesa, di tutti gli interventi finanziati, esclusi gli interventi di sperimentazione, è già stata effettuata a favore del Comune di Città di Castello con atto n. 9160 del 15.10.2008, del Comune di Perugia con atto n. 10010 del 06.11.2008, del Comune di Terni con atto n. 10009 del 06.11.2008 e del Comune di Todi con atto n. 9160 del 15.10.2008.

La Regione provvede al trasferimento delle risorse a favore del Comune, nel modo che segue:

- **40%** del finanziamento concesso dal Comune all'operatore privato, previa acquisizione da parte della Regione della seguente documentazione:
 - provvedimento comunale di concessione provvisoria;
 - certificato di inizio lavori attestato sia dal Direttore dei Lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- **40%** del finanziamento concesso dal Comune all'operatore privato, al raggiungimento del 50% delle opere, previa acquisizione da parte della Regione di:
 - stato di avanzamento dei lavori certificato sia dal Direttore dei Lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- **10%** a saldo previa acquisizione da parte della Regione della seguente documentazione:
 - provvedimento di comunale di concessione definitiva;
 - certificato di fine lavori attestato sia dal Direttore dei Lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere.

4. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DAL COMUNE AGLI OPERATORI PRIVATI (PER LE RESIDENZE)

Il provvedimento di concessione provvisoria e definitiva del finanziamento, viene emesso dal Comune a favore dell'operatore privato sulla base della percentuale stabilita per gli interventi di recupero da destinare alla locazione, di cui alla DGR 1126 del 28.08.2002, applicata al costo convenzionale dell'intervento determinato sulla base dei costi ammissibili di cui alla DGR 389 del 16.04.08. Il contributo comunque non può superare quello ammesso a finanziamento.

L'erogazione in acconto del 10%, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del Protocollo d'Intesa, di tutti gli interventi finanziati, esclusi gli interventi di sperimentazione, è già stata effettuata a favore del Comune di Città di Castello con atto n. 9160 del 15.10.2008, del Comune di Perugia con atto n. 10010 del 06.11.2008, del Comune di Terni con atto n. 10009 del 06.11.2008 e del Comune di Todi con atto n. 9160 del 15.10.2008.

L'erogazione in acconto del 40% per singolo intervento, è effettuata previa adozione del provvedimento di **concessione provvisoria** emesso a seguito dell'acquisizione da parte del Comune della seguente documentazione:

- titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori;
- certificato di inizio lavori;
- scheda di valutazione del costo convenzionale;
- convenzione stipulata con il Comune per la disciplina dei parametri dell'intervento;

la successiva erogazione del 40% del finanziamento concesso per il singolo intervento, è effettuata al raggiungimento del 50% delle opere, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;

l'erogazione del saldo del 10% per singolo intervento, è effettuata previa adozione del provvedimento di **concessione definitiva** emesso a seguito dell'acquisizione da parte del Comune della seguente documentazione:

- certificato di ultimazione lavori;
- eventuali progetti di variante e relativi titoli abilitativi;
- scheda di valutazione del costo convenzionale finale.

Per gli interventi riguardanti contestualmente opere ordinarie e opere di “sperimentazione”, dovrà essere predisposto un quadro finanziario che evidenzi rispettivamente i relativi costi.

Ogni erogazione del Comune è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi di idonea **garanzia fidejussoria** prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700.

Considerato quanto previsto dalla DGR n. 1126 del 31.07.2002 relativamente all'entità dei finanziamenti e alle modalità e durata del vincolo di locazione per i Contratti di Quartiere 2;

Vista la DGR n. 1716 del 10.12.2008, relativamente ai requisiti soggettivi dei beneficiari degli alloggi, di cui alla seguente tabella:

LOCAZIONE PERMANENTE E A TERMINE			Scadenza del periodo di locazione obbligatoria
CQ 2 Bando DGR 1408/03	Residenza e cittadinanza	Italiani o cittadini UE che risiedono o lavorano in un comune della Regione da almeno un anno Extracomunitari con permesso di soggiorno da tre anni (<i>o carta di soggiorno</i>), che risiedono o lavorano in un Comune della Regione da due anni Italiani residenti all'estero che rientrano entro un anno dalla domanda	Locazione a termine 8 anni
	Impossidenza (*) di alloggi adeguati al nucleo familiare	Impossidenza di alloggi nel Comune di residenza, domicilio di lavoro e sede d'intervento Non titolarità di reddito da fabbricati superiore a € 500	Locazione permanente 30 anni
	Inesistenza di cumulo con altri contributi pubblici	non richiesto	
	Limite massimo di reddito convenzionale	€ 36.000,00	
	Canone massimo	Concordato di cui all'art. 2 della L. 431/98	

(*) Si considera altresì impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio o quota parte, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

- 1) di stabilire le seguenti modalità e procedure di trasferimento delle risorse nell'ambito dei “Contratti di Quartiere 2”:

1. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DALLA REGIONE AL COMUNE (PER I LAVORI PUBBLICI)

Il provvedimento di concessione provvisoria e definitiva del finanziamento, per singolo intervento, viene emesso dalla Regione a favore del Comune ed è determinato sulla base delle spese ammissibili. Il contributo comunque non può superare quello ammesso a finanziamento.

L'erogazione in acconto del 10%, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del Protocollo d'Intesa, di tutti gli interventi finanziati, esclusi gli interventi di sperimentazione, è già stata effettuata a favore del Comune di Città di Castello con atto n. 9160 del 15.10.2008, del Comune di Perugia con atto n. 10010 del 06.11.2008, del Comune di Terni con atto n. 10009 del 06.11.2008 e del Comune di Todi con atto n. 9160 del 15.10.2008.

L'erogazione in acconto del 40% per singolo intervento, è effettuata previa adozione del provvedimento di **concessione provvisoria** emesso a seguito dell'acquisizione da parte della Regione della seguente documentazione:

- atto di aggiudicazione dei lavori;
 - verbale di inizio lavori certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
 - quadro economico a seguito di aggiudicazione redatto su "mod. A", di cui alla D.D. n. 4765 del 08.06.2005;
- (eventuali atti di approvazione delle perizie di variante e relativi quadri economici);

la successiva erogazione del 40% del finanziamento concesso per il singolo intervento, è effettuata al raggiungimento del 50% delle opere, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;

l'erogazione del saldo del 10% per singolo intervento, è effettuata previa adozione del provvedimento di **concessione definitiva** emesso a seguito dell'acquisizione da parte della Regione della seguente documentazione:

- provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale;
- certificato di fine lavori;
- stato finale dei lavori;
- collaudo o certificato di regolare esecuzione;
- quadro economico finale redatto su "Mod. A" di cui alla D.D. n. 4765/05;
- relazione acclarante;
- quanto altro previsto all'art. 8, comma 1, lettera d) del Protocollo d'Intesa.

Per gli interventi riguardanti contestualmente opere ordinarie e opere di "sperimentazione", dovrà essere predisposto un quadro finanziario che evidenzi rispettivamente i relativi costi.

2. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DALLA REGIONE AL COMUNE O ALL'ATER (PER LE RESIDENZE)

Il provvedimento di concessione provvisoria e definitiva del finanziamento viene emesso dalla Regione a favore del Comune o dell'ATER sulla base delle percentuali stabilite per le varie tipologie d'intervento (recupero/nuova costruzione in locazione, a canone sociale o a canone concordato) applicate al costo convenzionale dell'intervento determinato sulla base dei costi ammissibili di cui alla DGR 389 del 16.04.08. Il contributo comunque non può superare quello ammesso a finanziamento.

L'erogazione in acconto del 10%, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del Protocollo d'Intesa, di tutti gli interventi finanziati, esclusi gli interventi di sperimentazione, è già stata effettuata a favore del Comune di Città di Castello con atto n. 9160 del 15.10.2008, del Comune di Perugia con atto n. 10010 del 06.11.2008, del Comune di Terni con atto n. 10009 del 06.11.2008 e del Comune di Todi con atto n. 9160 del 15.10.2008.

L'erogazione in acconto del 40% per singolo intervento, è effettuata previa adozione del provvedimento di **concessione provvisoria** emesso a seguito dell'acquisizione da parte della Regione della seguente documentazione:

- atto di aggiudicazione dei lavori;
- verbale di inizio lavori certificato sia dal Direttore dei Lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- scheda di valutazione del costo convenzionale in fase di progetto e dopo l'aggiudicazione;

la successiva erogazione del 40% del finanziamento concesso per il singolo intervento, è effettuata al raggiungimento del 50% delle opere, attestato dal sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;

l'erogazione del saldo del 10% per singolo intervento, è effettuata previa adozione del provvedimento di **concessione definitiva** emesso a seguito dell'acquisizione da parte della Regione della seguente documentazione:

- provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale;
- certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- relazione acclarante;
- scheda di valutazione del costo convenzionale a collaudo.

Per gli interventi riguardanti contestualmente opere ordinarie e opere di "sperimentazione", dovrà essere predisposto un quadro finanziario che evidenzi rispettivamente i relativi costi.

3. EROGAZIONE DELLE RISORSE DALLA REGIONE AL COMUNE PER GLI INTERVENTI PRIVATI RESIDENZIALI

L'erogazione in acconto del 10%, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del Protocollo d'Intesa, di tutti gli interventi finanziati, esclusi gli interventi di sperimentazione, è già stata effettuata a favore del Comune di Città di Castello con atto n. 9160 del 15.10.2008, del Comune di Perugia con atto n. 10010 del 06.11.2008, del Comune di Terni con atto n. 10009 del 06.11.2008 e del Comune di Todi con atto n. 9160 del 15.10.2008.

La Regione provvede al trasferimento delle risorse a favore del Comune, nel modo che segue:

- **40%** del finanziamento concesso dal Comune all'operatore privato, previa acquisizione da parte della Regione della seguente documentazione:
 - provvedimento comunale di concessione provvisoria;
 - certificato di inizio lavori attestato sia dal Direttore dei Lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- **40%** del finanziamento concesso dal Comune all'operatore privato, al raggiungimento del 50% delle opere, previa acquisizione da parte della Regione di:
 - stato di avanzamento dei lavori certificato sia dal Direttore dei Lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- **10%** a saldo previa acquisizione da parte della Regione della seguente documentazione:
 - provvedimento di comunale di concessione definitiva;
 - certificato di fine lavori attestato sia dal Direttore dei Lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere.

4. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DAL COMUNE AGLI OPERATORI PRIVATI (PER LE RESIDENZE)

Il provvedimento di concessione provvisoria e definitiva del finanziamento, viene emesso dal Comune a favore dell'operatore privato sulla base della percentuale stabilita per gli interventi di recupero da destinare alla locazione, di cui alla DGR 1126 del 28.08.2002, applicata al costo convenzionale dell'intervento determinato sulla base dei costi ammissibili

di cui alla DGR 389 del 16.04.08. Il contributo comunque non può superare quello ammesso a finanziamento.

L'erogazione in acconto del 10%, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del Protocollo d'Intesa, di tutti gli interventi finanziati, esclusi gli interventi di sperimentazione, è già stata effettuata a favore del Comune di Città di Castello con atto n. 9160 del 15.10.2008, del Comune di Perugia con atto n. 10010 del 06.11.2008, del Comune di Terni con atto n. 10009 del 06.11.2008 e del Comune di Todi con atto n. 9160 del 15.10.2008.

L'erogazione in acconto del 40% per singolo intervento, è effettuata previa adozione del provvedimento di **concessione provvisoria** emesso a seguito dell'acquisizione da parte del Comune della seguente documentazione:

- titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori;
- certificato di inizio lavori;
- scheda di valutazione del costo convenzionale;
- convenzione stipulata con il Comune per la disciplina dei parametri dell'intervento;

la successiva erogazione del 40% del finanziamento concesso per il singolo intervento, è effettuata al raggiungimento del 50% delle opere, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;

l'erogazione del saldo del 10% per singolo intervento, è effettuata previa adozione del provvedimento di **concessione definitiva** emesso a seguito dell'acquisizione da parte del Comune della seguente documentazione:

- certificato di ultimazione lavori;
- eventuali progetti di variante e relativi titoli abilitativi;
- scheda di valutazione del costo convenzionale finale.

Per gli interventi riguardanti contestualmente opere ordinarie e opere di "sperimentazione", dovrà essere predisposto un quadro finanziario che evidenzia rispettivamente i relativi costi.

Ogni erogazione del Comune è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi di idonea **garanzia fidejussoria** prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700.

Considerato quanto previsto dalla DGR n. 1126 del 31.07.2002 relativamente all'entità dei finanziamenti e alle modalità e durata del vincolo di locazione per i Contratti di Quartiere 2;

Vista la DGR n. 1716 del 10.12.2008, relativamente ai requisiti soggettivi dei beneficiari degli alloggi, di cui alla seguente tabella:

LOCAZIONE PERMANENTE E A TERMINE			Scadenza del periodo di locazione obbligatoria
CQ 2 Bando DGR 1408/03	Residenza e cittadinanza	Italiani o cittadini UE che risiedono o lavorano in un comune della Regione da almeno un anno Extracomunitari con permesso di soggiorno da tre anni (<i>o carta di soggiorno</i>), che risiedono o lavorano in un Comune della Regione da due anni Italiani residenti all'estero che rientrano entro un anno dalla domanda	Locazione a termine 8 anni
	Impossidenza (*) di alloggi adeguati al nucleo familiare	Impossidenza di alloggi nel Comune di residenza, domicilio di lavoro e sede d'intervento Non titolarità di reddito da fabbricati superiore a € 500	
	Inesistenza di cumulo con altri contributi pubblici	non richiesto	Locazione permanente 30 anni
	Limite massimo di reddito convenzionale	€ 36.000,00	
	Canone massimo	Concordato di cui all'art. 2 della L. 431/98	

(*) Si considera altresì impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio o quota parte, ma non vi abita, in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.

Perugia lì 07/04/2009

L'Istruttore

Cristina Becattini

FIRMATO

Perugia lì 07/04/2009 07/04/2009

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile del procedimento

Sirio Bartolucci

FIRMATO

Perugia lì 07/04/2009

Il Dirigente di Servizio

Giuliana Mancini

FIRMATO

